



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATO A BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).
SOCIETÀ "LA VALLE GREEN ENERGY S.R.L. – SOCIETÀ AGRICOLA" - COMUNE DI CERE A (VR):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Verona, Settore Ambiente, U.O. Tutela e valorizzazione ambientale, pervenuto con nota protocollo n. 104999 del 5 marzo 2012, relativamente alla gestione dell'impianto di essiccazione del digestato, ossia:
 - a. rispettare i limiti delle emissioni al camino dell'essiccatoio di seguito riportati, anche nelle condizioni di esercizio più gravose,:
 - Polveri = 10 mg/Nm³
 - NH₃ = 20 mg/Nm³
 - H₂S + mercaptani = 5 mg/Nm³
 - b. applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre letture consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, utilizzando i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, indicate da ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi riconosciuti.
 - c. effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino dell'essiccatoio, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di Verona
 - d. dotare il camino di espulsione dei fumi dell'impianto di essiccazione del substrato in uscita dal digestore di:
 - adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
 - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).
2. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico–Dipartimento delle Comunicazioni, pervenuto alla regione del Veneto con nota protocollo n. 73241 del 15 febbraio 2012, ossia:
 - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;



3a0c87a3



- g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
- h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0235804), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla Società agricola (protocollo Enel-Dis-20-febbraio2012-0228455).
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione dell'impianto del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, pervenuto con nota protocollo n. 38598 del 25 gennaio 2012, ossia "alla condizione che il richiedente si impegni a modificare il progetto nel caso in cui, all'atto della costruzione dello stesso fossero in corso lavori minerari temporanei e permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento idrocarburi, ecc.) affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave".
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, loro protocollo n. 17645 del 10 novembre 2011, ossia:
- a. realizzare il sistema di compensazione con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 400 mc e con smaltimento delle acque nella rete superficiale a mezzo di manufatto a bocca tarata con portata massima di scarico di 16 l/sec;
- b. l'eventuale recapito delle acque nella rete superficiale e l'eventuale realizzazione di opere a distanza inferiore a 10 m dall'arginatura dei corsi d'acqua dovrà essere formalmente autorizzata/concessionata dal Consorzio di bonifica Veronese, previo presentazione di apposita richiesta;
- c. provvedere alla realizzazione delle opere, nonché garantirne la manutenzione e la pulizia in via continuativa;
- d. limitare allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e previsto, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc);
6. Garantire la conformità alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, dei manufatti costruiti inerenti l'impianto di produzione di biogas ed energia. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Garantire la conformità alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, dei manufatti costruiti inerenti le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Garantire la conformità alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, dei manufatti costruiti inerenti la rete di teleriscaldamento alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio della termostatazione fermentatori anaerobici (890 MWh/anno). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cerea (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.



3a0c87a3



11. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
12. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
13. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
14. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
15. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
16. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%)

| Parametro | Limite |
|---|------------------------|
| COT (esclusi composti metanici) | 100 mg/Nm ³ |
| CO | 800 mg/Nm ³ |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 500 mg/Nm ³ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm ³ |

17. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
18. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
19. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
20. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
21. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- Presentare alla Provincia di Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
 - Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);



3a0c87a3



- Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
- c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
- e. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agrozootecnico" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
- f. Con riferimento al campionamento del "digestato agrozootecnico", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona.
- g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- i. Adottare il "REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA", secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
22. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
23. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
24. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la visura camerale aggiornata.
25. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Cerea (VR) la data di dismissione dell'impianto.
26. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
27. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 96.81330656 del 15 giugno 2012 e relativi Allegato a polizza e Appendici, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione "Unipol Assicurazioni SpA", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata messa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia è risultata di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata, il cui importo è stato stimato e confermato in euro 350.000,14, maggiorata per indicizzazione, spese tecniche e oneri fiscali (euro 489.176,78).

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (riferimento pratica VV.F n. 75513, loro protocollo n. 1725/p.i. del 9 febbraio 2012).



3a0c87a3



È fatto divieto di 'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti

Si raccomanda inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Cerea (VR).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;



3a0c87a3

